



## **REGOLAMENTO DI ISTITUTO sulle procedure in caso di sciopero**

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

#### **VISTO**

l'Accordo sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto tra l'ARAN e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca e le rispettive Confederazioni (da ora *Accordo*);

#### **TENUTO CONTO**

che l'art. 3, comma 2, dell'Accordo prevede che presso ogni istituzione scolastica il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del D.Lvo 165/2001, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo individuino, in un apposito Protocollo di Intesa, (da ora *Protocollo*) il numero dei lavoratori necessari a garantire le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero presso l'istituzione scolastica e i criteri di individuazione dei medesimi;

#### **TENUTO CONTO**

altresì che l'art. 3, comma 3, dell'Accordo prevede che il dirigente scolastico, sulla base di tale Protocollo, emani un Regolamento nel rispetto dell'art. 1, comma 1, dell'Accordo;

#### **VISTO**

il Protocollo d'Intesa stipulato con le OO.SS. rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca il 12 febbraio 2021, recante l'individuazione del numero dei lavoratori necessari a garantire le prestazioni indispensabili in caso di sciopero presso l'istituzione scolastica e i criteri di individuazione dei medesimi;

emana il seguente

### **REGOLAMENTO**

sulle procedure da seguire nell'istituzione scolastica in caso di sciopero.

#### **Art. 1 - Servizi minimi essenziali da garantire nell'istituto in caso di sciopero**

1. I servizi minimi essenziali da garantire nell'istituzione scolastica "L. Belludi" in caso di sciopero, come indicati nell'Accordo e individuati nel Protocollo, sono i seguenti:
  - a) **attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;**
  - b) **adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.**

2. I contingenti minimi previsti per i servizi di cui al comma 1 sono i seguenti:

**per l'art.1 comma 1. lettera a)**

- tutti i docenti del consiglio/team di classe interessato;
- n. 1 collaboratore scolastico per l'apertura e la vigilanza dell'ingresso per ogni plesso di svolgimento degli esami;
- n. 1 assistente amministrativo;
- n. 1 assistente tecnico informatico in rapporto alle specifiche aree di competenza.

**per l'art.1 comma 1. lettera b)**

- direttore dei servizi generali ed amministrativi;
- n. 1 assistente amministrativo;
- n.1 collaboratore scolastico che presta servizio nella sede dell'Istituto.

### **Art.3 COMUNICAZIONI**

1. In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico invita in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.
2. Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi del comma 4 - i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse ai sensi dell'art. 2.
3. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione scritta, chiedendo la conseguente sostituzione.
4. La sostituzione è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

### **Art.4 MISURE ORGANIZZATIVE**

Il dirigente, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, può adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

### **Art.5 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE**

I criteri di individuazione del personale per i contingenti minimi sono i seguenti:

1. Disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;
2. Rotazione in ordine alfabetico a partire dal primo sorteggiato e poi a seguire;
3. Rotazione del personale escludendo dall'individuazione, tramite ordine alfabetico, il personale individuato nel contingente nella precedente azione dei sciopero.

### **Art. 6 – Pubblicità**

1. La pubblicità al presente regolamento sarà assicurata mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto alla voce amministrazione trasparente.

IL Dirigente Scolastico  
Dott. Antonio Mincione

Firmato digitalmente da ANTONIO MINCIONE